



SENTENZA NR 93/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per le Marche

composta dai magistrati:

dott. Valter Camillo Del Rosario**Presidente****dott. Guido Petrigni****Consigliere****dott. Andrea Liberati****Consigliere -relatore**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto, iscritto al n. **23593** del registro di segreteria, nei confrontidi **Federici Piergiorgio**, consegnatario in servizio presso il Comune di San

Benedetto del Tronto per l'esercizio finanziario 2018 (conto n. 35394), a

seguito della relazione d'irregolarità, redatta dal magistrato istruttore dott.

Giuseppe Vella;

visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 18 settembre 2024, con l'assistenza del

segretario dott. Gerardo De Angelis, il consigliere relatore dott. Andrea Liberati

e il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa

Cristina Valeri; non comparso l'agente contabile.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la relazione n. 120/2024 il magistrato incaricato dell'istruttoria, dott.

Giuseppe Vella, ha rilevato che: il conto esaminato è stato redatto utilizzando

il modello previsto dalla legge (modello 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996); non

include il totale della consistenza al 1° gennaio, in quanto il “carico” è avvenuto per tutti i beni con riferimento al 15/10/2018, data di decorrenza dell'incarico conferito al Federici presso il Servizio “Mobilità, Viabilità e Trasporto Pubblico” del Settore Polizia Locale del Comune di San Benedetto del Tronto; il documento riporta lo scarico e la consistenza al 31 dicembre per ogni categoria di beni.

Riferisce il giudice istruttore che il documento è firmato dal Federici come sub consegnatario, mentre manca il visto del dirigente del Servizio Finanziario.

Il 22/10/2019 sono stati depositati due documenti: la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 9/5/2019, riguardante l’approvazione dei conti degli agenti contabili per l'esercizio 2018, e la determinazione dirigenziale n. 1374 del 15/10/2018, relativa alla riorganizzazione del settore Polizia Locale, che designa Federici Piergiorgio come consegnatario presso il Servizio “Mobilità, Viabilità e Trasporto Pubblico”.

L'agente contabile ha trasmesso il conto all'Amministrazione in data non precisata; quindi, non è chiaro se siano stati rispettati i tempi previsti dalla legge; l'Ente ha depositato il conto presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti il 4 ottobre 2019, oltre i termini previsti.

Sotto il profilo sostanziale, il magistrato istruttore ha evidenziato che il conto riguarda varie immobilizzazioni del Comune di San Benedetto del Tronto, senza specifico riferimento a beni mobili soggetti a custodia da parte dell'agente contabile Federici; infatti, in esso sono elencati attrezzature, sistemi informatici, arredi per ufficio, presumibilmente in uso presso il suddetto Servizio; il documento include la descrizione di 36 beni, con indicazione dei valori della consistenza iniziale (€ 6.804,77), del carico (€ 621,83), dello

scarico (€ 377,47) e della consistenza finale (€ 7.049,13).

In conclusione, secondo il magistrato istruttore, il documento trasmesso non possiede i requisiti minimi per essere qualificato come conto giudiziale, in quanto non individua con precisione i beni per i quali il Federici avrebbe avuto “debito di custodia”, anziché di mera “vigilanza”, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 254/2002, il quale dispone, altresì, che soltanto i consegnatari con “debito di custodia” (agenti contabili) sono tenuti alla resa del conto giudiziale (artt. 11 e 23) mentre non vi sono tenuti (art. 12) i consegnatari con “debito di vigilanza” (agenti amministrativi).

Per tali motivi il magistrato istruttore ha sottoposto preliminarmente al giudizio del Collegio la questione concernente l'ammissibilità e/o la procedibilità del conto in oggetto e, qualora il Collegio dovesse ritenerlo ammissibile, la questione concernente la sua regolarità.

II. Con memoria del 27/8/2024 il Federici ha riferito che: nel Comune di San Benedetto del Tronto la nomina dei consegnatari dei beni mobili avviene mediante provvedimento dirigenziale, che delinea anche la micro-organizzazione delle varie strutture, basata su unità organizzative sia semplici che complesse; ogni consegnatario ha il compito di svolgere le attività assegnategli, impiegando le risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili. La struttura organizzativa è di tipo piramidale con il Dirigente al vertice; in assenza di designazioni dei consegnatari, grava sullo stesso Dirigente la responsabilità della gestione dei beni mobili assegnati all'area di pertinenza.

La tenuta dell'inventario dei beni mobili è affidata all'Ufficio Patrimonio-Servizio di Provveditorato ed Economato, che aggiorna l'inventario annualmente in base alle comunicazioni di dismissione, movimentazione e

acquisto di beni.

I beni inventariati vengono registrati su schede di carico, firmate dai consegnatari, che includono l'indicazione della fattura di acquisto, la descrizione dei beni e la loro collocazione fisica; i beni nuovi e quelli preesistenti vengono affidati al Responsabile così nominato, che funge da agente consegnatario.

In caso di avvicendamenti tra gli agenti contabili, l'Ufficio redige verbali di consegna, corredati dall'elenco dei beni in carico, che devono essere firmati sia dal consegnatario uscente che da quello subentrante, in modo da garantire una transizione chiara e documentata delle responsabilità.

I conti vengono redatti utilizzando il modello 24, approvato con D.P.R. n. 194/1996, vengono firmati dai consegnatari ed inviati all'Ufficio Patrimonio in tempi utili per la parificazione e l'allegazione al rendiconto di gestione.

Il Federici ha precisato di aver reso il conto soltanto relativamente ai beni mobili a lui affidati, come disposto dalla determina dirigenziale n. 1374/2018; peraltro, la rendicontazione così strutturata consente al Comune di esercitare un efficace controllo sul patrimonio mobiliare.

Il Federici ha, infine, evidenziato che il Comune di San Benedetto del Tronto si atterrà alle indicazioni fornite da questa Corte, ove venisse esclusa la necessità dell'invio dei conti giudiziali da parte dei consegnatari nei cui confronti non sia ravvisabile la sussistenza dei relativi presupposti normativi.

* * * * *

All'udienza del 18 settembre 2024, assente l'agente contabile, il P.M. ha concluso per l'improcedibilità del giudizio di conto, in conformità a quanto evidenziato dal magistrato istruttore.

	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	Esaminando il conto, il Collegio osserva che esso è stato redatto su modello conforme a quello di legge (modello 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996).	
	Appare non rilevante la circostanza che il conto non contenga il carico al 1° gennaio 2018, considerato che l’incarico di responsabile del Servizio “Mobilità, Viabilità e Trasporto Pubblico Locale” è stato conferito al Federici con decorrenza dal mese di ottobre 2018.	
	Pertanto, la circostanza che il conto rechi la dicitura “sub consegnatario” per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 è evidentemente dovuta ad un refuso, riconducibile alle impostazioni del software utilizzato per la sua redazione.	
	La dicitura “sub consegnatario” nell’intestazione del conto rende, tuttavia, opportune alcune precisazioni sulla figura del consegnatario, sui suoi obblighi, sui suoi rapporti con il sub consegnatario e sulla distinzione tra il consegnatario avente “debito di custodia” e quello avente mero “debito di vigilanza”.	
	Preliminarmente, deve rammentarsi che negli enti pubblici la gestione del denaro e dei beni è assoggettata ad un sistema di controlli rigorosi, di cui la resa del conto giudiziale costituisce un elemento fondamentale.	
	In tale contesto, il debito di custodia e il debito di vigilanza comportano responsabilità differenti per i soggetti interessati.	
	Infatti, il debito di custodia implica una responsabilità diretta per la conservazione e la gestione dei beni pubblici affidati ad un determinato agente contabile, incaricato della loro movimentazione (ad esempio, il magazziniere titolare di un deposito di beni dell'Ente).	
	Tale agente contabile è, dunque, tenuto a custodire i beni, impedendone la	
	5	

	rimozione o la cessione, senza il supporto di adeguata documentazione	
	giustificativa, nonché a rendicontare la propria gestione, mediante la	
	presentazione alla Corte dei conti del conto giudiziale, che deve indicare	
	dettagliatamente ogni movimento in entrata e in uscita dei beni e dimostrarne	
	la corretta amministrazione, ragion per cui, in ipotesi di ammanchi o	
	irregolarità, l'agente con debito di custodia è personalmente responsabile, in	
	base alle peculiari regole di contabilità, dei danni subiti dall'Amministrazione.	
	Il debito di vigilanza, a differenza di quello di custodia, non implica la materiale	
	gestione dei beni; esso si configura quando un soggetto si limita a fruire dei	
	beni per lo svolgimento delle proprie funzioni, assumendosi la responsabilità	
	di un loro uso corretto e diligente (ad esempio, il dirigente che ha in dotazione	
	computer e arredi per l'ufficio di pertinenza).	
	Il soggetto con debito di vigilanza è, quindi, tenuto ad impiegare i beni in	
	dotazione esclusivamente per le finalità istituzionali e con la diligenza del buon	
	padre di famiglia; deve, inoltre, redigere un inventario, avente valenza di conto	
	amministrativo, che attesti lo stato di tali beni.	
	In proposito, la norma di riferimento per tale figura giuridica è l'art. 32, comma	
	2, del R.D. n. 827/1924, il quale dispone che: <i>“Non devono rendere il conto</i>	
	<i>giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di</i>	
	<i>vigilanza, o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti di cui</i>	
	<i>debba farsi uso per il servizio dell'ufficio cui il consegnatario è addetto”</i> .	
	D'altro canto, anche l'art. 12 del D.P.R. n. 254/2002 stabilisce che: <i>“I</i>	
	<i>consegnatari di beni mobili per debito di vigilanza non sono tenuti alla resa</i>	
	<i>del conto giudiziale”</i> .	
	In pratica, il soggetto avente debito di vigilanza risponde in sede amministrativa	
	6	

	di eventuali danni o mancanze dei beni assegnatigli mentre non è tenuto alla	
	presentazione del conto giudiziale alla Corte dei conti.	
	In proposito, la giurisprudenza ha chiarito che i dipendenti pubblici che si	
	limitano ad utilizzare beni mobili per adempiere ai loro obblighi di servizio	
	rispondono soltanto per mancata osservanza del debito di vigilanza; pertanto,	
	non può esservi inversione dell'onere della prova a loro carico in caso di furto	
	da parte di terzi, non assumendo essi la responsabilità tipica dell'agente	
	contabile (v. Corte dei conti, Sezione giurisdizionale siciliana, sentenza n.	
	81/1988).	
	Inoltre, i dipendenti pubblici che hanno in consegna beni mobili	
	dell'Amministrazione debbono utilizzarli correttamente ed adottare tutte le	
	cautele possibili, compatibilmente con i mezzi a disposizione, per conservarli	
	ed evitare furti (v. Corte dei conti, Sezione giurisdizionale siciliana, sentenza	
	n. 25/1990).	
	Conclusivamente, può affermarsi che le differenze principali tra consegnatari	
	con debito di custodia e consegnatari con debito di vigilanza risiedono nel tipo	
	di responsabilità e negli obblighi di rendicontazione: mentre il debito di	
	custodia implica la responsabilità diretta di tipo contabile per la gestione dei	
	beni (con conseguente inversione dell'onere della prova in caso di ammanchi)	
	e la presentazione del conto giudiziale, il debito di vigilanza comporta una	
	responsabilità di tipo amministrativo, correlata soltanto all'uso corretto dei beni,	
	e non richiede la presentazione del conto giudiziale.	
	Nel modello statale, estensibile agli enti locali, l'obbligo di custodia dei beni	
	persiste sino alla loro assegnazione ai vari uffici per il relativo utilizzo.	
	La consegna del bene dall'agente contabile con debito di custodia (ad esempio,	

	il magazziniere) ad altro soggetto (ad esempio, il dirigente dell'ufficio	
	utilizzatore) non comporta automaticamente l'estinzione dell'obbligo di	
	custodia, in quanto è necessario formalizzare tale passaggio attraverso	
	un'apposita procedura: la consegna va attestata in apposito verbale, che deve	
	includere la descrizione dei beni, la verifica del loro stato di conservazione, la	
	data di consegna e l'identificazione del consegnatario e del ricevente.	
	Da rilevare anche che il soggetto con debito di custodia (ad esempio, il dirigente	
	di un magazzino) rimane responsabile dei beni anche quando questi vengano	
	affidati ad un utilizzatore esterno alla struttura; tuttavia, mediante la stipula di	
	contratti o convenzioni, l'utilizzatore esterno può assumere il ruolo di sub-	
	consegnatario, con assunzione di responsabilità per i beni affidatigli.	
	Nel caso sussistano sub-consegnatari, il consegnatario principale deve,	
	comunque, svolgere un'attività di coordinamento e di aggiornamento di tutto il	
	patrimonio mobiliare dell'ente; ciò avverrà sulla base delle informazioni che i	
	singoli sub-consegnatari dovranno fargli pervenire entro il termine utile	
	previsto per gli aggiornamenti dell'inventario e per la resa del conto giudiziale.	
	Ciò premesso, nella fattispecie in esame occorre verificare:	
	- se il Federici avesse in gestione beni destinati ad un successivo utilizzo da	
	parte di altri soggetti (nel qual caso sussisterebbero sia l'obbligo di custodia che	
	l'obbligo di resa del conto) o se fosse un mero utilizzatore di essi (nel qual caso	
	si configurerebbe soltanto un obbligo di vigilanza);	
	se, in caso di sussistenza di obbligo di custodia, egli ricoprisse il ruolo di sub-	
	consegnatario (circostanza che comporterebbe l'obbligo di redazione di un sub	
	conto, da allegare al conto giudiziale del consegnatario principale) o se operasse	
	in totale autonomia, senz'alcuna delega (assumendo, quindi, il ruolo di	
	8	

	consegnatario principale, con conseguente obbligo di resa del conto giudiziale	
	alla Corte dei conti).	
	In proposito, il magistrato incaricato dell'istruttoria ha evidenziato che il	
	documento depositato dal Federici contiene una generale elencazione di beni	
	mobili iscritti nell'inventario, tra i quali non sono, però, individuabili quelli	
	riferibili ad una gestione per cui possa configurarsi un "debito di custodia" in	
	senso tecnico del consegnatario.	
	D'altronde, il provvedimento dirigenziale di nomina n. 1374/2018 qualifica il	
	Federici come consegnatario, senza, tuttavia, specificare se con mero obbligo	
	di vigilanza o con obbligo di custodia, mentre nel conto trasmesso il medesimo	
	è indicato come sub consegnatario.	
	In tale contesto, il Collegio osserva che, trattandosi indubbiamente di beni	
	mobili in uso comune all'Ufficio diretto dal Federici per l'espletamento delle	
	normali funzioni istituzionali e non di beni custoditi e gestiti in un magazzino	
	e destinati alla futura distribuzione ad altri soggetti, deve ravvisarsi in capo al	
	Federici un mero debito di vigilanza, con conseguente assenza dell'obbligo di	
	presentazione del conto giudiziale alla Corte dei conti.	
	Inoltre, il Collegio ritiene opportuno evidenziare che, essendo ben diversi i	
	regime di responsabilità gravanti, rispettivamente, sul consegnatario con debito	
	di custodia (con inversione dell'onere della prova in caso di ammanchi) e su	
	quello con debito di vigilanza, sussistendo soltanto per il primo l'obbligo di	
	resa del conto giudiziale ed incidendo l'attribuzione della qualifica di agente	
	contabile su materia riservata alla legislazione statale, l'Ente locale non	
	potrebbe autonomamente configurare come consegnatario con debito di	
	custodia un funzionario che sia mero utilizzatore di beni, in quanto ciò si	
	9	

	tradurrebbe in un'indebita violazione della competenza normativa statale.	
	Conclusivamente, considerato che il documento redatto dal Federici concerne	
	beni mobili in uso diretto all'Ufficio di competenza, per i quali era ravvisabile	
	un mero debito di vigilanza e non di custodia nei sensi sopra specificati, il	
	Collegio ritiene che (fermo restando il dovere di redazione e di presentazione	
	al Comune del conto amministrativo) tale documento non possa essere	
	qualificato tecnicamente come conto giudiziale (v. Corte dei conti, Sez.	
	Piemonte, sent. n. 75/2013, Sez. Liguria, sent. n. 38/2013).	
	Conseguentemente, il presente giudizio di conto va dichiarato improcedibile	
	per carenza dei relativi presupposti normativamente previsti.	
	Ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio	
	limitato alla risoluzione di questioni preliminari, senza esame nel merito del	
	conto, non v'è luogo a pronuncia sulle spese processuali.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche,	
	definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il giudizio di conto in	
	epigrafe indicato, riguardante Federici Piergiorgio, consegnatario in servizio	
	presso il Comune di San Benedetto del Tronto.	
	Nulla per le spese.	
	Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 18 settembre 2024.	
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	dott. Andrea Liberati	dott. Valter Camillo Del Rosario
	(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)
	Depositata in Segreteria il 23/09/2024	
	Per il Direttore della Segreteria dott.ssa Tiziana Camaioni	
	Il Funzionario amministrativo dott. Gerardo De Angelis	
	(firmato digitalmente)	
	10	